



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere della Provincia di Brescia

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del presidente della Provincia di Brescia pervenuta il 14 febbraio 2024 (SC_LOM - 2166 - I - 14/2/2024) tramite il consiglio delle autonomie locali;

VISTA l'ordinanza n. 50 del 14 febbraio 2024, con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Il presidente della Provincia di Brescia, dopo aver richiamato, esponendone in sintesi i contenuti, le pronunce di alcuni giudici del lavoro sulle modalità di calcolo del limite ai compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prospetta alla Sezione il riesame del parere espresso con deliberazione n. 98/2016/PAR del 18 marzo 2016, anche alla luce della «deliberazione della Corte dei conti Abruzzo n. 166 del 6 maggio 2021 nella quale si richiama la sentenza della Corte di appello di Milano [...]», chiedendo:

se nel trattamento economico complessivo di cui all'art. 9 comma 7 del D.L. n. 90/2014 siano da ricomprendersi anche i compensi professionali eventualmente ricevuti nel precedente esercizio.

CONSIDERATO

1. La Sezione ritiene di non potersi pronunciare nel merito della questione e risolvere in questa sede consultiva il prospettato contrasto tra il parere espresso dalla Sezione con deliberazione n. 98/2016/PAR del 18 marzo 2016 e la successiva giurisprudenza dei giudici del lavoro richiamata dall'interrogante, per l'evidente interferenza del quesito con la funzione giurisdizionale del giudice ordinario.

2. La richiesta di parere, infatti, benché formulata dal legale rappresentante dell'ente locale, e pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, perché secondo il costante orientamento della Sezione delle autonomie, «la funzione consultiva della Corte dei conti [...] non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019), e anzi, come precisato in seguito (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020):

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di ordini diversi può essere ritenuta un indicatore sintomatico della sostanziale estraneità della questione [...] alla "materia di contabilità pubblica".

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere del presidente della Provincia di Brescia.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 13 marzo 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)